Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023
A.C. 1915-A

Dossier n° 316/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
5 maggio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1915-A
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023
Iniziativa:	Governativa

Premessa

Il provvedimento in esame (A.C. 1915), di iniziativa governativa, è stato assegnato in sede referente alla III Commissione della Camera affari esteri e comunitari il 26 giugno 2024 che ne ha concluso l'esame, apportandovi modificazioni (fr. contenuto del disegno di legge), lo scorso 26 marzo.

Nello specifico l'A.C. 1915 reca la **ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra Italia e India sulla cooperazione nel settore della difesa**, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

L'intesa è finalizzata all'individuazione di una cornice giuridica entro cui **rafforzare la cooperazione fra Italia e India per la difesa e la sicurezza**, mettendo a frutto la complementarità e interdipendenza tra i due Paesi in vari settori strategici, in un quadro di **salvaguardia dei reciproci interessi** - in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale – ed in **conformità con la normativa europea**, per la Parte italiana, **e gli obblighi assunti a livello internazionale**.

Partenariato Strategico nel marzo 2023,

Dopo la decisione di elevare le relazioni bilaterali a livello di **Partenariato Strategico** nel marzo 2023, Italia e India hanno deciso di **estendere la loro collaborazione a nuovi ambiti** oltre quelli in cui si era tradizionalmente sviluppata - *in primis* commercio, investimenti e scambi culturali - fra cui si annoverano **difesa, spazio, sicurezza informatica e mobilità**. Più specificamente per quel che riguarda il settore della difesa, Italia e India si sono poste l'obiettivo di un crescente **approfondimento della cooperazione per il co-sviluppo e la co-produzione di attrezzature per la difesa** in India, in linea con l'iniziativa **Make in India** lanciata dalle Autorità indiane nel 2014 per **attrarre investimenti esteri, anche di aziende italiane, in alcuni settori-chiave** (ad esempio automotive, IT, trasformazione alimentare, tessile, costruzioni, infrastrutture, turismo, chimico, farmaceutico, elettronico, energia e telecomunicazioni).

Rapporto SIPRI 2024

Si segnala, inoltre, che nel recente rapporto "Trends in world military expenditures 2024 del Centro studi Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, Istituto internazionale indipendente dedicato alla ricerca su conflitti, armamenti pesanti e disarmo), emerge che nel 2024 la spesa militare in India è cresciuta, rispetto al 2023, dell'1,6% paria a 86,1 miliardi. A sua volta nel 2023 l'aumento era stato del 4,2% rispetto al 2022 e del 44% rispetto al 2014. Ad avviso degli analisti l'aumento delle spese militari indiane si deve soprattutto alla crescita del personale e all'incremento dei costi di gestione, a seguito della scelta di Delhi di considerare prioritaria la capacità di risposta delle sue forze armate nelle aree di tensione con il Pakistan e la Cina.
Secondo lo studio dello scorso 278 aprile del SIPTI i primi cinque Paesi che spendono nel settore militare – Stati Uniti, Cina, Russia, Germania e India – rappresentano il 60% del totale globale, con una spesa combinata di 1.635 miliardi di dollari.

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo è composto da un **breve Preambolo** - in cui vengono richiamati la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite e alcuni tavoli di lavoro bilaterali come il Comitato congiunto di difesa e il Gruppo di cooperazione militare - e da **13 articoli**.

L'**articolo 1** informa la cooperazione tra le Parti ai **principi di uguaglianza, reciprocità, mutuo interesse e rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale delle Parti**, nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

Le aree e le modalità di gestione della cooperazione

L'**articolo 2** illustra **le aree e le modalità di gestione della cooperazione** tra i due Paesi. La collaborazione - che potrà avvenire attraverso incontri e visite di rappresentanti delle Istituzioni della difesa e di delegazioni civili e militari, scambio di informazioni ed esperienze, partecipazione a corsi di formazione e seminari o altre modalità concordate fra le Parti – riguarda ogni settore di interesse comune per le Parti, fra cui la politica di sicurezza e di difesa, ricerca e sviluppo, la formazione militare e la cooperazione industriale per la difesa, compresa la stipulazione di accordi di collaborazione tra imprese (joint venture).

L'**articolo 3** definisce la **competenza dei rispettivi Ministri della difesa per l'esecuzione e attuazione dell'Accordo**, anche attraverso consultazioni bilaterali (in presenza o in videoconferenza).

L'**articolo 4** regola gli **aspetti finanziari** derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e che tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno soggette alla disponibilità di fondi delle Parti.

L'**articolo 5** disciplina la materia del **risarcimento di eventuali danni** provocati in relazione alle attività svolte secondo l'Accordo attraverso il mutuo accordo, senza fare riferimento a Parti o entità terze.

La cooperazione sui materiali per la difesa

L'**articolo 6** regola la **cooperazione sui materiali per la difesa**, nella progettazione, sviluppo, produzione, controllo, manutenzione e vendita - nonché qualsiasi altra attività decisa congiuntamente - relativi a equipaggiamenti, sistemi, piattaforme di difesa e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale concordata. Le Parti si impegnano altresì a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della Parte che lo ha originariamente fornito. Tale cooperazione avverrà, *inter alia*, tramite ricerca scientifica, scambio di esperienze e servizi tecnici, sostegno alle industrie della difesa e agli enti governativi al fine di cooperare nel campo della produzione di beni militari.

Protezione della proprietà intellettuale,

L'**articolo 7** impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la **protezione della proprietà intellettuale**, compresi i brevetti di quanto sviluppato in conformità all'Accordo, nel rispetto delle legislazioni nazionali, degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti nonché, per l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. Inoltre, nessuna **informazione relativa a una persona fisica o che ne consenta l'identificazione** sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto della parte cedente.

L'**articolo 8** regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui una delle Parti abbia apposto una **classifica di segretezza**, specificando che il loro utilizzo, possibile esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo, dovrà avvenire in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti e che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o altra Autorità designata dalle Parti. L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtù del presente Accordo è permesso al personale delle Parti in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza, rilasciato ai sensi delle vigenti normative nazionali in materia, e il loro trasferimento a Parti terze non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice. Infine, la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate è rimessa ad un ulteriore specifico accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

Intese supplementari

Negli ambiti coperti dalle disposizioni dell'Accordo e al fine di promuoverne l'effettiva attuazione, l'**articolo 9** conferisce ai Ministeri della difesa delle due Parti la possibilità di sottoscrivere **intese supplementari**, di natura generale o specifica, che entreranno in vigore al momento della firma.

L'**articolo 10** stabilisce che eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o applicazione dell'Accordo verranno risolte tramite **consultazioni tra le Parti**, senza ricorso a terze Parti o organismi internazionali.

L'**articolo 11** regola l'**entrata in vigore** dopo l'espletamento delle procedure nazionali di ratifica.

L'**articolo 12** prevede la possibilità di **emendare l'Accordo** attraverso il reciproco consenso della Parti, manifestato per iscritto.

Da ultimo, l'**articolo 13** decreta che il documento in esame resta **in vigore per un periodo indeterminato**, salvo recesso delle Parti. In ogni caso, se non diversamente concordato, la **denuncia** dell'Accordo non pregiudica i programmi e le attività in corso, la

sicurezza delle informazioni classificate, la proprietà intellettuale e il trattamento dei dati personali previsti dallo stesso. In caso di dubbi sull'**interpretazione del testo**, prevale quello in lingua inglese.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'**articolo 3 contiene disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento.**

Le modifiche introdotte in sede referente alla norma di copertura finanziaria

Nel dettaglio, in attuazione del parere favorevole con condizione espresso dalla Commissione bilancio della Camera lo scorso 26 marzo, la Commissione affari esteri ha emendato l'originaria previsione contenuta nell'articolo 3 del ddl stabilendo il principio secondo il quale agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo **per spese di missione**, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 6.406 euro per l'anno 2025 e a 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025.

L'**articolo 4**, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Resta, invece immutato il comma dell'articolo 3 ai sensi del quale agli eventuali oneri derivanti dagli **articoli 5** (risarcimento per **eventuali danni** causati in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo) e **12** (**compensazione per emendamenti** che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo), cui si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 4**, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.